

## **ALLEGATO 1**

### **Articolato**

# REGIONE TOSCANA



Proposta di Legge

“Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.  
Prima variazione”

## SOMMARIO

### PREAMBOLO

#### CAPO I - Variazioni al bilancio

Art. 1 - Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023

Art. 2 - Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021 - 2023

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023)

Art. 3 - Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 99/2020

Art. 4 – Sostituzione dell'allegato d) della l.r. 99/2020

Art. 5 - Sostituzione dell'allegato 3 della l.r. 99/2020

Art. 6 - Sostituzione dell'allegato g) della l.r. 99/2020

Art. 7 – Sostituzione dell'allegato f) della l.r. 99/2020

#### CAPO III - Disposizioni finali

Art. 8 - Entrata in vigore

#### ALLEGATI:

Allegato A - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Entrata

Allegato B - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa

Allegato C - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Quadro generale riassuntivo

Allegato D - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Equilibri di bilancio

Allegato E - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Prospetti riportanti i dati di interesse del Tesoriere

Allegato F - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento

Allegato G - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Allegato H – Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali

Allegato I – Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste

Allegato L – Relazione illustrativa

## Preambolo

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto l'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento di attività finanziarie e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso (legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99), da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;
2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di nuove entrate, attraverso il ricorso al credito e tramite l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziata in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione degli accantonamenti di bilancio);
3. È stato disposto l'invio della presente legge al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana per l'espressione del parere obbligatorio di cui all'art. 3, comma 1 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) che, una volta perfezionato, sarà trasmesso al Consiglio Regionale e inserito come allegato M;
4. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

**CAPO I**  
**Variazioni al bilancio**

**Art. 1**

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Entrata" e nell'allegato B "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa";
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	<b>Residui</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza 2021</b>	<b>Pluriennale 2022</b>	<b>Pluriennale 2023</b>
<b><u>ENTRATA</u></b>	0,00	-4.811.856,22	-4.811.856,22	35.165.667,45	41.400.746,91
<b><u>SPESA</u></b>	0,00	-4.811.856,22	-4.811.856,22	35.165.667,45	41.400.746,91

**Art. 2**

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2021 - 2023

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 - Spesa".

## CAPO II

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023)

### Art. 3

Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 99/2020

1. L'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023) è sostituito dal seguente:

### Art. 6

Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel triennio 2021-2023 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 541.498.058,76 di cui euro 252.210.934,90 nel 2021, euro 171.875.149,63 nel 2022 ed euro 117.411.974,23 nel 2023 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004"), di quanto previsto dall'articolo 62 del d.lgs. 118/2011, e all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2022 e 2023, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 "Debito Pubblico".
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2023, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 4

Sostituzione dell'allegato d) della l.r. 99/2020

1. L'allegato d) della l.r. 99/2020, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall'allegato F "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento".

Art. 5

Sostituzione dell'allegato 3 della l.r. 99/2020

1. L'allegato 3 della l.r. 99/2020, recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato G "Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili".

Art. 6

Integrazione dell'allegato g) della l.r. 99/2020

1. L'allegato g) alla l.r. 99/2020, recante l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali, è integrato dall'allegato H "Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali".

Art. 7

Sostituzione dell'allegato f) della l.r. 99/2020

1. L'allegato f) della l.r. 99/2020, recante l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è sostituito dall'allegato I "Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste".

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.